

Breviaria Iuris

fondati da

G. Cian e A. Trabucchi

«I formulari annotati»

collana diretta da

Alessio Zaccaria

formulario annotato
del
CODICE
DI PROCEDURA
CIVILE

a cura di

Sergio Menchini e Pasquale Nappi

AGGIORNAMENTO

novità nel processo civile (c.d. *decreto del fare*,
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con l. 9 agosto 2013, n. 98)

CEDAM

Il d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del “fare”, convertito nella l. 9 agosto 2013 n. 98) innova diversi aspetti del nostro sistema processualcivile reintroducendo e ridisegnando la mediazione obbligatoria (art. 84) ed incidendo su altri profili quali la conciliazione giudiziale (art. 77), le misure per la tutela del credito (art. 78), l'intervento del p.m. nei giudizi civili dinnanzi alla Corte di cassazione (art. 75) ed infine prevedendo la divisione a domanda congiunta demandata ad un professionista (art. 76).

I. Misure in materia di mediazione civile e commerciale. Modifiche al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

❶ A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 24 ottobre-6 dicembre 2012 n. 272) che aveva investito l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 per eccesso di delega nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà della mediazione nelle materie ivi indicate, il d.l. n. 69/13 convertito nella l. n. 98/2013, cerca di dare nuova veste a questo istituto rendendo il relativo procedimento più celere ed accogliendo, almeno in parte, le critiche provenienti dagli operatori del diritto volte a limare o superare le distorsioni che ne caratterizzavano la disciplina originaria. ❷ Viene innanzitutto **rivisitata la nozione di mediazione** “*intesa come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa*”. Diversamente da quanto previsto dall'art. 1, c. 1°, lett. a) del d.lgs. n. 28/10 che imponeva al mediatore sia di coadiuvare le parti nella formulazione di un accordo sia di elaborare di propria iniziativa e proporre alle stesse una soluzione della vertenza, il decreto del “fare” sembra **alleggerire il ruolo del mediatore privilegiandone la funzione di coordinamento** e supporto rispetto a quella propositiva che ora diviene eventuale o secondaria. Tale modifica trova la propria *ratio* alla luce dell'ulteriore novità costituita dall'**obbligo del patrocinio** laddove la mediazione è condizione di procedibilità della domanda stessa (art. 5, c. 1-bis del d.lgs. n. 28/10, introdotto dal d.l. n. 69/13). Le parti, ora assistite dall'avvocato durante l'intero corso della procedura (“*al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato*” art. 8, c. 1°, d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13), godono infatti di un ausilio tecnico-giuridico che dà loro anche la facoltà di formulare una proposta transattiva al fine di conciliare o transigere la controversia con

la conseguenza che il mediatore sarà ora chiamato a guidare le parti nel procedimento di mediazione rispetto al previgente regime che lo incoraggiava a parteciparvi in modo attivo attraverso l'elaborazione di una proposta conciliativa. Tale lettura trova conferma e si armonizza con l'art. 11 d.lgs. n. 28/10, il quale già prevedeva l'intervento del mediatore in via sussidiaria con la proposizione di una proposta conciliativa o transattiva qualora le parti non raggiungessero l'accordo o quando gliene facessero concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. ❸ Riguardo alla figura dell'avvocato, la riforma del 2013 ne incentiva il ruolo, non solo come figura che deve necessariamente assistere la parte dinnanzi al mediatore, ma il c. 4-bis aggiunto all'art. 16 d.lgs. n. 28/10 stabilisce che **gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori**, specificando altresì che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono adeguatamente curare la loro formazione in materia di mediazione, mantenendo la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati in ossequio a quanto previsto dall'articolo 55-bis, c. 1° del Codice deontologico forense che vieta all'avvocato di assumere l'ufficio di mediatore in difetto di adeguata competenza. ❹ Vengono confermati dalla riforma del 2013 **gli obblighi di informazione posti a carico del difensore** (art. 4, c. 3°, d.lgs. n. 28/10) il quale, al momento del conferimento dell'incarico, deve informare l'assistito, chiaramente e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali ad esso connesse, oltreché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La violazione di tali obblighi comporta l'annullamento del contratto tra avvocato e cliente. Tali informazioni devono essere riportate in un documento che una volta sottoscritto dall'assistito verrà allegato all'atto introduttivo dell'instaurando giudizio. In caso di mancata produzione di tale informativa il giudice, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, c.

1-bis, d.lgs. n. 28/10, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. ⑤ Qui e nel resto del testo trova quadratini (davvero piccoli!) e trasforma in pallini con numerazione progressiva. Le **materie che impongono la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio di merito**, sono tendenzialmente quelle già indicate dall'art. 5 d.lgs. n. 28/10 (ossia condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) dalle quali è stato però **espunto il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti** ed alle quali viene **aggiunta la responsabilità sanitaria**. Viene, inoltre, posto un **limite temporale all'obbligatorietà della mediazione** stabilendo che il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per i procedo anni successivi alla data della entrata in vigore del l. 2013 n. 98. Decorsi due anni dalla medesima data di entrata in vigore sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. La previsione di tale termine implica che l'obbligatorietà non viene più considerata una caratteristica intrinseca di tale istituto rendendo così la "nuova" mediazione conforme alla pronuncia della Consulta che aveva sancito l'illegittimità della procedura conciliativa proprio in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. ⑥ Viene poi introdotta la **competenza per territorio dell'organismo di mediazione** (art. 4, c. 1°, d.lgs. n. 28/10); come si ricorderà, prima della novella del 2013, il tentativo di mediazione poteva essere incardinato presso qualsiasi organismo a ciò predisposto, senza che la legge individuasse un criterio di competenza orizzontale. Ora l'istanza che apre il procedimento *de quo* deve essere depositata presso un ente di mediazione nel **luogo del giudice territorialmente competente per la controversia**. Nel caso in cui vengano presentate più domande in relazione alla stessa controversia, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda, calcolando la litispendenza in base alla data del deposito dell'istanza (e non più con riferimento alla data della ricezione della comunicazione della domanda alla controparte). Durante il **primo incontro il mediatore deve compiere una serie di adempimenti preliminari** consistenti nell'illustrare alle parti la funzione, le modalità di svolgimento della mediazione ed invitarle unitamente ai rispettivi avvocati a manifestare le loro intenzioni in merito all'esperimento della procedura di mediazione, procedendo

poi con lo svolgimento della stessa qualora emerga un esplicito consenso (art. 8, c. 1°, d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13). ⑦ È stata altresì **ridotta da quattro a tre mesi la durata del procedimento di mediazione** (decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, cfr. art. 6 d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13), mentre il **termine per la designazione del mediatore da parte del responsabile dell'organismo è stato elevato da quindici a trenta giorni**, sempre decorrenti dal deposito della domanda (art. 8, c. 1°, d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13). ⑧ La **necessaria presenza degli avvocati** incide anche sull'**efficacia dell'accordo**. Infatti quando tutte le parti sono assistite da un legale e l'**accordo viene sottoscritto dagli assistiti e dai loro avvocati, esso costituisce ipso iure titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tal caso sono i **difensori sono tenuti ad attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico**. In tutti le altre ipotesi, invece, l'accordo per acquisire l'efficacia di titolo esecutivo dovrà essere omologato, su istanza di parte ed unitamente al verbale di conciliazione ad esso allegato, con decreto del Presidente del tribunale, previo accertamento, da parte di quest'ultimo della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 12, c. 1°, d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13). ⑨ Prima della riforma attuata dal d.l. n. 69/13, il giudice anche in sede di **giudizio di appello**, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, poteva invitarle a procedere alla mediazione. Il decreto del "fare" ha reso più rigorosa tale disposizione sostituendo la locuzione "può invitare" con quella "**può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione**". Il semplice invito rivolto dal giudice alle parti diretto a far intraprendere la procedura conciliativa che in quanto tale poteva essere disatteso, ha lasciato il posto ad un vero e proprio **ordine del giudice mediante l'adozione di un provvedimento** pronunciato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Contestualmente il giudice fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della mediazione (ossia tre mesi, v. art. 6 d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13) e qualora la mediazione non sia già stata avviata, assegnerà alle parti anche il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Con tali mo-

difiche l'esperimento del procedimento di mediazione è divenuto condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello (v. art. 5, c. 2°, d.lgs. n. 28/10 come modificato dal d.l. n. 69/13). ⑩ Il decreto del "fare" stabilisce inoltre il requisito minimo in virtù del quale il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera esperimento. Il c. 2-*bis*, inserito nell'art. 5 d.lgs. n. 28/10, dispone infatti che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo". ⑪ All'elenco dei procedimenti che sono estranei allo svolgimento di un preventivo tentativo di mediazione il d.l. n. 69/13 ha aggiunto i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* c.p.c. (art. 5, c. 4°, lett. c) d.lgs. n. 28/10). ⑫ In relazione alle spese del procedimento il decreto del "fare" aggiunge all'art. 17 d.lgs. n. 28/10, il c. 5-*ter* con cui si statuisce che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione". ⑬ Le suddette modifiche al d.lgs. n. 28/10 si applicano decorsi trenta giorni dell'entrata in vigore della nuova normativa (così l'art. 84, c. 2, d.l. n. 69/13).

II. La conciliazione giudiziale. ① Il d.l. n. 69/13 introduce nel codice di rito l'art. 185-*bis* con il quale si impone al giudice di formulare alle parti, ove sia possibile, valutata la natura ed il valore della controversia, nonché l'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, una proposta transattiva o conciliativa. ② Tale incumbente dovrà essere esercitato alla **prima udienza di comparizione e trattazione delle parti** ex art. 183 c.p.c., ovvero fino al momento in cui si conclude la fase istruttoria. Questa preclusione trova la propria ragion d'essere se si considera che il consentire al giudice di elaborare una proposta anche in sede di precisazione delle conclusioni (cioè nel momento in cui l'unica attività possibile è il trattare la causa in decisione), comporterebbe un'anticipazione del contenuto della sentenza, poiché chiusa la fase istruttoria, nessun nuovo elemento probatorio potrebbe intervenire a modificare il convincimento del giudice. Diversamente, quando il giudice "non sia chiamato a farsi promotore di una transazione/conciliazione da sottoporre all'accettazione delle parti, ma sia chiamato più semplicemente ad esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c., la legge non pone momenti preclusivi, stabilendo che la facoltà del giudice può essere esercitata in qualunque stato e grado del processo, ex art. 117 c.p.c. e art. 185

comma 1 c.p.c." (così Trib. Milano, (ord.) 4 luglio 2013). ③ Dal dato letterale dell'art. 185-*bis* c.p.c. emerge chiaramente che la proposta del giudice, diretta alla soluzione negoziale delle controversie, dovrà avere un **contenuto transattivo o conciliativo**. Nel primo caso, considerato il dettato normativo dell'art. 1965 c.c. relativo al contratto di transazione, il giudice dovrà attenersi più strettamente alle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi e/o alle risultanze istruttorie, prospettando una soluzione che si fondi su reciproche concessioni tra le parti. Nella seconda ipotesi il giudice dovrà invece compiere una valutazione d'insieme degli interessi e dei reali motivi in causa, fornendo una soluzione, che pur connessa ai singoli *petita*, risulti di "reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo" (GULLOTTA-SANTI, *Dal conflitto al consenso*, Milano, 1998, p. 36). ④ Al fine di evitare le problematiche connesse all'**imparzialità del giudice** chiamato a formulare la proposta a norma dell'art. 185-*bis* c.p.c., soprattutto in relazione agli istituti della ricsuzione ed astensione (in particolare l'art. 51, c. 1°, n. 4 c.p.c.) si statuisce che "la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice". ⑤ Dal momento che l'art. 77 d.l. 69/2013, introduttivo dell'art. 185-*bis* c.p.c., non è corredato da disposizioni transitorie cosicché il suo regime di efficacia temporale discende dall'art. 86 per il quale il decreto entra in vigore il giorno **successivo a quello della sua pubblicazione, esso in forza del principio tempus regit actum è immediatamente applicabile ai processi pendenti a partire dal 22.6.2013** (Trib. Milano, (decr.) 26 giugno 2013; Trib. Milano, (ord.), 4 luglio 2013). ⑥ Data la sua immediata applicabilità l'art. 185-*bis* c.p.c. è già stato oggetto di alcune pronunce in materia di **responsabilità extracontrattuale** (Trib. Milano, (ord.) 4 luglio 2013), in **materia bancaria** (Trib. Nocera, (ord.), 27 agosto 2013, il quale opera un coordinamento tra gli artt. 185-*bis* e 91 c.p.c. dal quale emerge che il rifiuto alla proposta conciliativa del giudice dovrà essere adeguatamente motivato onde evitare la condanna al pagamento delle spese) e nel **rito di famiglia** (Trib. Milano, (decr.) 26 giugno 2013, che eleva l'art. 185-*bis* c.p.c. a principio generale del nostro ordinamento, in quanto tale applicabile a qualsiasi settore o ambito del diritto civile ed a qualsiasi rito a prescindere dalla sua collocazione codicistica).

III. L'intervento del p.m. nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione. ① L'art. 75 d.l. 69/13 razionalizza la disciplina dell'intervento del p.m. nelle controversie civili che giungono al vaglio del giudice di legittimità. Sino ad oggi, in

virtù del disposto dell'art. 70, c. 2°, c.p.c. la presenza del p.m. era richiesta per tutti i giudizi civili dinanzi alla Cassazione indipendentemente dalla natura e dall'oggetto della lite da trattare. L'intervento obbligatorio del p.m. nel giudizio *de quo* è divenuto tuttavia sempre più difficoltoso a causa del carico giudiziario, sempre più elevato nel corso degli ultimi anni. Ed è proprio su questo aspetto che il decreto del "fare" ha inciso disponendo che il p.m. **"deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge"** (art. 70, c. 2°, c.p.c. come modificato dall'art. 75 del d.l. 69/2013; sul punto per un primo commento cfr. Russo, *Il p.m. presso la S.C. civile! Chi era costui? Appunti sugli artt. 75 e 81 del d.l. n. 69 del 2013*, in *www.judicium.it*).

② In correlazione a ciò, sempre al fine di rendere più efficiente l'ufficio del p.m., l'art. 81 d.l. 69/2013 ne ridefinisce le attribuzioni. Il nuovo art. 76 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, dispone infatti che il p.m. **interviene e conclude solamente nelle udienze civili dinanzi alle Sezioni Unite e nelle udienze civili pubbliche dinanzi alle sezioni semplici**, mentre prima era chiamato ad intervenire e concludere in tutte le udienze civili senza alcuna distinzione tra le stesse.

③ Venuto meno il generalizzato obbligo di intervento del p.m. si è altresì modificato l'art. 380-bis c. 2°, c.p.c. relativo al procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso. Tale disposizione prevedeva che il decreto con cui si fissava l'adunanza per decidere sull'ammissibilità del ricorso e la relazione contenente le ragioni a sostegno dell'inammissibilità dello stesso (redatta ai sensi dell'art. 380-bis, c. 1°, c.p.c.) dovevano essere notificate sia alle parti private che al p.m. per permettere a quest'ultimo di presentare conclusioni scritte. L'art. 75 del d.l. 69/2013, **elimina la notifica al p.m., il quale è ora tenuto a redigere conclusioni scritte nei soli casi stabiliti dalla legge**.

④ Le suddette disposizioni si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

IV. Divisione a domanda congiunta demandata ad un professionista. ① L'art. 791-bis c.p.c. coniato dal d.l. n. 69/13 e rubricato "divisione a domanda congiunta" costituisce un'alternativa semplificata rispetto alla divisione giudiziale disciplinata dall'art. 791 c.p.c. ② Tale procedura richiede che il diritto alla divisione sia pacifico e che non sussistano controversie in ordine alle quote dei comproprietari o ad altre questioni pregiudiziali. Il fatto che **non ci siano questioni sostanziali da dirimere** fa sì che si possa procedere direttamente alla formazione dei lotti da attri-

buire in proprietà esclusiva a ciascun condividente. ③ La divisione ai sensi dell'art. 791-bis c.p.c. prevede avvio col deposito di un **ricorso congiunto** da parte dei coeredi, condomini e degli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione (le cui sottoscrizioni possono essere autenticate da un avvocato o da un notaio) con il quale si chiede **al tribunale competente per territorio** di nominare un professionista, notaio od avvocato (operante nel medesimo circondario), al quale delegare le operazioni di divisione. Le parti possono indicare nel ricorso il nome del suddetto professionista e devono procedere alla trascrizione della domanda ex art. 2646 c.c. se questa riguarda beni immobili. ④ Il ricorso, contro il quale può essere proposto reclamo ex art. 739 c.p.c., se non sottoscritto da tutti i condividenti, viene rimesso unitamente agli atti ad esso connessi, dal professionista al giudice che con decreto ne dichiara l'**inammissibilità**, ordinando contestualmente la cancellazione della trascrizione. ⑤ **La nomina del professionista avviene con decreto** (nel quale è indicato anche il termine entro il quale il notaio o l'avvocato designato devono redigere il progetto di divisione o procedere alla vendita dei beni di non facile e pronta divisione) che può contenere anche la designazione di un esperto estimatore qualora il professionista ne abbia fatto richiesta. ⑥ Il notaio o l'avvocato designato dal giudice devono **predisporre il progetto di divisione o procedere alla vendita dei beni non comodamente divisibili** dandone avviso alle parti e disponendone la loro audizione. Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere alla vendita (alla quale si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 567 ss. c.p.c.) il professionista è tenuto a redigere il progetto di divisione nel termine di trenta giorni dal versamento del prezzo. ⑦ **Le parti, tramite il deposito di un ricorso al tribunale competente, possono opporsi alla vendita o contestare il progetto di divisione entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso relativo alla vendita o all'avvenuta redazione del progetto da parte del professionista.** Al giudizio di opposizione si applica la disciplina del procedimento sommario di cognizione (Libro quarto, Titolo I, Capo III bis ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c.). Il giudice che accoglie l'opposizione deve impartire le direttive necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e contestualmente rimettere le parti davanti al professionista incaricato. ⑧ Decorso il termine per proporre opposizione, il notaio o l'avvocato incaricato possono depositare presso la cancelleria del tribunale adito, il progetto di divisione a cui deve essere allegata la **prova degli avvisi notificati alle**

parti. ⑨ A seguito del deposito del progetto da parte del professionista, il **giudice con decreto lo dichiara esecutivo**, rimettendo gli atti al professionista per gli incumbenti successivi.

V. Misure a tutela del credito. ① L'intento dell'art. 78 del d.l. n. 69/13 è quello di modificare il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.) per renderlo più celere ed efficace e per contrastare i casi di opposizione manifestamente infondati o con finalità dilatorie. Dal momento che a seguito dell'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione, nel caso in cui l'opposto voglia avvalersi della facoltà di cui all'art. 163-bis, c. 3°, c.p.c. **l'anticipazione deve essere disposta con la fissazione dell'udienza a non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire** (art. 645, c. 2°, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 69/13). ② Un ulteriore inter-

vento riguarda l'art. 648 c.p.c. laddove si stabilisce che il "giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, **provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile** l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642" (art. 648, c. 1°, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 69/13). Il giudice, pertanto già alla prima udienza e non oltre la stessa deve valutare i casi in cui concedere l'esecuzione provvisoria, dando l'opportunità di procedere con l'esecuzione forzata anche nelle more del giudizio di opposizione. Con questa modifica sembra quindi preclusa al giudice la possibilità di procrastinare la decisione sulla provvisoria esecuzione al termine della fase istruttoria. ③ Tali modifiche trovano applicazione per i decreti ingiuntivi instaurati, *id est* notificati, successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 69/13.

Le presenti formule costituiscono il parallelo di quelle riguardanti lo scioglimento della comunione *ex artt.* 784 ss. c.p.c., presenti a p. 1262 ss. del *Formulario annotato del codice di procedura civile*, 6^a ed., a cura di S. Menchini e P. Nappi.

800-bis.

Ricorso per la divisione a domanda congiunta *ex art.* 791-bis c.p.c.

TRIBUNALE DI

RICORSO EX ART. 791-BIS C.P.C.

I sottoscritti Tizio, nato il 00/00/000 residente in, via, C.F.; Caio nato il 00/00/000 residente in, via, C.F.; Sempronio nato il 00/00/000 residente in, via, C.F. (*eventualmente*: elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cicerone/del Notaio Dott. Aurelio in, via);

PREMESSO CHE

- 1) i ricorrenti sono comproprietari dell'immobile sito in, alla via, registrato alla partita catastale n., foglio, sezione, mappale
- 2) che il sig. Tizio, è proprietario del suddetto immobile (per es. nel caso di eredità "..... in virtù di successione di Mevio per atto in data del notaio) nella misura di millesimi, ed il sig. Caio, nella misura di millesimi ed il sig. Sempronio, nella misura di millesimi
- 3) che l'intero bene è gravato da ipoteca per € in favore di Banca, con nota di iscrizione del 00/00/0000, n. R.;

- 4) che sussiste sulle porzioni dei partecipanti alla comunione, diritto di usufrutto (dunque su millesimi) in capo a Mevio;
- 5) che non sussistono contestazioni sul punto del diritto alla divisione ma non appare possibile (ad es.: definire un utilizzo comune, apparendo i diversi diritti incompatibili nell'esercizio concreto contestuale; ovvero: stabilire consensualmente una destinazione di esso, in quanto Tizio ritiene più utile una vendita unitaria, mentre Caio e Sempronio hanno proposto una locazione);
- 6) che in ogni caso le caratteristiche edilizie e dominicali del bene non sembrano permettere la sua comoda divisibilità, né, allo stato, sussiste accordo tra i partecipanti alla comunione;
- eventualmente*
- 7) *i ricorrenti intendono incaricare della procedura di divisione l'avv. Cicerone/il notaio Dott. Aurelio, il quale fa richiesta di essere assistito da un esperto estimatore.*
- Tutto ciò premesso, i sottoscritti Tizio, Caio, Sempronio

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) nominare un professionista (*oppure*: incaricare l'avv. Cicerone/il notaio Dott. Aurelio) affinché si proceda alla determinazione della massa attiva da dividersi e si formino le singole quote, previa esatta individuazione dei cespiti immobiliari ed in caso di ravvisata non materiale divisibilità dell'intero bene, ordinare la vendita all'incanto dell'immobile con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli condividenti;
- eventualmente*
- 2) *procedere alla nomina di un esperto estimatore così come richiesto dall'avv. Cicerone/dal notaio Dott. Aurelio;*
- 3) comunque porre ogni spesa a carico della massa ed, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere ovvero di non accoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli oppositori alle relative spese legali e di procedura.
- Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria copia dei seguenti documenti:
- 1) visura catastale
 - 2) ipoteca Banca

Luogo, data

Tizio
Caio
Sempronio

Eventualmente
Sono autentiche

Avv. Cicerone/Notaio Dott. Aurelio

800-ter. Decreto di nomina del professionista delegato alla divisione ex art. 791-bis c.p.c.

TRIBUNALE DI

(in composizione monocratica)

Nel giudizio n.r.g. 0000/0000, avente ad oggetto «divisione»,
promosso da (*nome dei condividenti*)

Il G.I.,
letto il ricorso depositato in data 00/00/000
visto l'art. 791-bis c.p.c.

DECRETA

la nomina dell'avv. Cicerone/Notaio Dott. Aurelio e dell'ingegnere Augusto affinché procedano alla redazione del progetto di divisione ovvero alla vendita del bene, nel termine di dalla comunicazione del presente decreto, previo avviso alle parti. Si comunichi alle parti.

Luogo, data

Il Giudice Dott.

803-bis. Ricorso in opposizione al progetto di divisione o alla vendita ex art. 791-bis c.p.c.

TRIBUNALE DI

Nella procedura di divisione *ex art. 791-bis c.p.c.* promosso da
(*nome dei condividenti*)

R.G. /, G.I. dott.

RICORSO IN OPPOSIZIONE AL PROGETTO DI DIVISIONE EX ART. 791-BIS C.P.C.

I sottoscritto Tizio, nato il 00/00/000 residente in, via, C.F., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Mevio del foro di, C.F., fax PEC elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in, via

PREMESSO CHE

1) in data il sig. Tizio, congiuntamente ai sig.ri Caio e Sempronio depositavano presso

la cancelleria del Tribunale adito ricorso *ex art. 791-bis* con il quale chiedevano la nomina di un professionista al fine di procedere alla divisione del terreno e/o immobile in loro comproprietà sito in, alla via, registrato alla partita catastale n., foglio, sezione, mappale (doc. 1);

2) che con decreto del 00/00/000 il G.I. dott. nominava l'avv. Cicerone/il notaio dott. Aurelio affinché nel termine di redigesse un progetto di divisione del compendio immobiliare suddetto;

3) che l'avv. Cicerone (o il notaio dott. Aurelio) in data 00/00/000 depositava il progetto di divisione (*oppure* disponeva la vendita dell'immobile suindicato).

4) che tale progetto di divisione non può essere accolto per le seguenti ragioni:

a) quanto al lotto a), non è stata correttamente determinata la somma che il relativo assegnatario dovrà versare in danaro agli altri comproprietari poiché (per es. *non si è tenuto conto delle elevate spese di ristrutturazione necessarie per l'effettivo godimento degli edifici ora in stato di grave abbandono e dei tempi di realizzazione delle opere; non si è considerato che i lotti b) e c) sono edificabili mentre il lotto a) non lo è; non è stato disposto che graveranno sull'assegnatario del lotto b) gli oneri connessi alla rimozione della recinzione divisoria disposta sul confine con il lotto c), con ripristino del transito a persone ed autoveicoli previa espianazione, con trasporto a discarica, degli alberi di alto fusto ivi rinvenuti*).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

1) visto ed esaminato il progetto redatto dall'avv. Cicerone/notaio dott. Aurelio, di accogliere l'opposizione allo stesso formulata con il presente atto per le ragioni di cui in narrativa;

2) di impartire al professionista avv. Cicerone/notaio dott. Aurelio le opportune direttive e conseguentemente rimettere tutti i condividenti dinnanzi all'avv. Cicerone/notaio dott. Aurelio per la prosecuzione della procedura di divisione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria copia dei seguenti documenti:

1) ricorso depositato in data 00/00/000;

2) decreto di nomina del 00/00/000;

3) progetto di divisione.

Luogo, data

Avv. Mevio

Procura alle liti

804-bis. Progetto di divisione redatto dal professionista ex art. 791-bis c.p.c. ⁽¹⁾

Per il contenuto del progetto di divisione redatto dal notaio o dall'avvocato v. la formula n. 804.

⁽¹⁾ Al progetto di divisione devono essere allegati gli avvisi notificati ai condividenti.

806-bis. Decreto che dichiara esecutivo il progetto di divisione ex art. 791-bis c.p.c.

TRIBUNALE DI

(in composizione monocratica)

Nel giudizio n.r.g. 0000/0000, avente ad oggetto «divisione»,
promosso da *(nome dei condividenti)*

Il G.I.,
dato atto della mancanza di opposizioni al progetto di divisione redatto dall'avv. Cicerone/notaio dott. Aurelio depositato in data 00/00/000,

dichiara

esecutivo il progetto stesso e rimette le parti davanti al professionista per (es. *il versamento dei conguagli; per la determinazione dei tempi e delle modalità in base alle quali l'assegnatario del lotto a) deve procedere alla demolizione del muro*).

Si comunichi alle parti.

Luogo, data

Il Giudice dott.